

PETITTI, ministro per la guerra. Mi pare troppo ovvio!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così emendato.

TREZZI. Domando che sia diviso.

La parola *ufficio* è così elastica che comprenderebbe perfino gli impiegati subalterni.

La parola *militari* non vuol dir niente, perchè in tempo di guerra chi appartiene ad un corpo si suol dire militare, e quindi non sarebbero compresi soltanto i militari, ma anche gli impiegati civili che hanno ufficio militare od hanno prestato qualche servizio.

PINELLI, relatore. Non mi pare che si possa temere l'inconveniente accennato dall'onorevole Trezzi, perchè, come si dice in quest'articolo 2, bisogna che abbiano militato, cioè a dire che loro si computa la campagna del 1860-61.

MICHELINI. Le poste militari sono comprese.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la divisione, la quale è di diritto, pongo ai voti separatamente l'emendamento del deputato Mordini, il quale vorrebbe aggiungere alla parola *gradi* anche quella di *ufficio*; dopo metterò ai voti...

ALFIERI. Domando la parola.

Ho sentito il ministro della guerra spiegare così il suo concetto:

« Gli uffizi che sono pareggiati ai gradi militari. »

Mi pare che questo suggerisca un modo di scioglimento della questione.

MICHELINI, Sì, sì! Accetto l'emendamento Alfieri.

MORDINI. L'intendenza militare ha l'assimilazione, il corpo sanitario pure. L'emendamento io l'ho fatto in questo senso appunto per dare schiarimento sufficiente. Se il signor ministro vuol dare una spiegazione soddisfacente, non ho più nulla ad aggiungere.

PETITTI, ministro per la guerra. È vero che da noi la giustizia militare non è assimilata, ma in Sicilia lo era.

CRISPI. Nel 1848 no. Nel 1848 fu pubblicato un decreto pel quale nell'amministrazione della giustizia militare furono nominati giudici ed agenti del Pubblico Ministero individui non militari.

PRESIDENTE. Allora vi sono due emendamenti, uno del deputato Mordini il quale aggiunge semplicemente le parole « gli uffizi, » l'altro dei deputati Michelini ed Alfieri che dice: « e gli uffizi pareggiati ai gradi militari. »

Essendosi chiesta la divisione, la quale è diritto, pongo a partito dapprima l'emendamento più semplice, il più generale, che è quello del deputato Mordini.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo ai voti l'emendamento Alfieri e Michelini.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo intiero.

(È approvato.)

« Art. 2. Questi militari saranno ammessi a riposo od a pensione di riforma col grado da loro coperto nell'anno 1848, semprechè abbiano militato nella campagna del 1860-61, e che non abbiano dal 1848 in poi servito il

Governo borbonico, nè demeritato in qualsiasi modo della patria.

« Per effetto del presente articolo non potrà variarsi la posizione di quelli tra i detti militari che si trovano in servizio attivo nell'armata di terra o di mare. »

PINELLI, relatore. Domando la parola.

C'è un emendamento.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti: uno del deputato Bertolami, il quale farebbe un'alinea così concepito:

« Saranno però ammessi coloro ai quali non fu possibile per malattia cronica di combattere le battaglie del 1860. »

Questo coincide con un altro emendamento dei deputati La Porta, Mordini e Crispi, i quali dopo le parole: *militato nelle campagne del 1860 e 1861* aggiungono: *salvo gli individui che non lo poterono per infermità croniche*.

Dunque i due emendamenti sono in sostanza identici, e solo differiscono nella locuzione; però sembra che l'emendamento Bertolami chiarisca meglio la cosa.

GRECO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questi emendamenti?

GRECO LUIGI. Sì, perchè ne propongo un terzo, il quale, essendo più largo, necessariamente dovrà avere la priorità.

PRESIDENTE. Lo mandi al banco della Presidenza.

GRECO LUIGI. È detto in due parole.

Quelli che furono impediti da qualunque siasi legittimo motivo, da causa che li pose nell'assoluta impossibilità di accorrere sotto le armi, e perciò non poterono prestare il loro servizio in quegli anni, devono certamente meritare indulgenza, e quindi essere riconosciuti anche quando non avessero militato.

Ve ne sono molti che furono nell'impossibilità di prestare servizio perchè trovavansi nientemeno che in America, come accadde al distintissimo capitano Sebastiano Troia, siracusano, che fu un degno ufficiale di marina nominato nel 1848, e che non potè trovarsi a tempo utile in Sicilia. Ora, se noi vogliamo fare una legge giusta, una legge che veramente provveda, non dobbiamo escludere dal beneficio di questa legge tutti coloro che non si presentarono a combattere perchè trovaronsi nel caso del *contra non valentem agere*.

PRESIDENTE. Favorisca di scrivere il suo emendamento e di mandarlo alla Presidenza.

GRECO LUIGI. Questo è quello che farò subito.

PINELLI, relatore. Domando la parola.

La maggioranza della Commissione dichiara che non può accettare alcuno di questi emendamenti, perchè è impossibile di poter ora constatare il grado di malattia, se nel 1859 potevano ancora essere in caso di prendere servizio. È una disgrazia che altri sia caduto in una malattia seria dal 1848 al 1859. Ma è impossibile tener conto di questa eventualità.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!